

*“Non c’è nulla che sia più ingiusto
quanto fare parte uguale tra disuguale”. Don
Milani, Lettera a una professoressa*

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI

Indice

1. Premessa
2. Finalità
3. Riferimenti normativi
4. Fasi dell'accoglienza
 - A - Fase amministrativo-burocratica
 - B - Livello comunicativo-relazionale
 - C - Livello educativo-didattico
 - D - Livello sociale
5. Fasi del protocollo
6. Valutazione

1. PREMESSA

Il presente documento viene deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti e del personale amministrativo. In maniera più specifica, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, l'Istituto Comprensivo si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- facilitare l'ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi stranieri;
- entrare in relazione con la famiglia immigrata;
- indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l'alunno;
- favorire un clima di accoglienza e di accettazione nella scuola;
- promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della scuola e delle esperienze maturate nella concreta realtà dell'attività di insegnamento.

2. FINALITA'

Al fine di un'inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni stranieri, il nostro Istituto attraverso il Protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con la "storia" di ogni

alunno;

- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Ministero della Pubblica Istruzione, Osservatorio per l'integrazione e l'intercultura, La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, 2007;
- Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, 2010;
- Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curriculum nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, 2012;
- MIUR, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2014;
- MIUR, Osservatorio per l'integrazione e l'intercultura, Diversi da chi?, 2015;
- Legge 7 aprile 2017 n.47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- Legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduzione all'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- Ministero dell'istruzione, Decreto 22 giugno 2020 n. 35, Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;
- Ministero dell'istruzione, Alunni con cittadinanza non italiana, 2021;
- Ministero dell'Istruzione, Linee pedagogiche per il sistema integrato "zero-sei", 2021.
- Ministero dell'Istruzione, Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per

l'integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori" – marzo 2022

- Circolare Ministeriale 30 novembre 2022, prot. n. 33071 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024".

4. FASI DELL'ACCOGLIENZA

Il Protocollo di inclusione si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- amministrativo - burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo - relazionali (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo - didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

A. FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA

Questa fase viene seguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile (qualora necessario) la figura di un docente che riesca a tradurre in una lingua comprensibile dal genitore in modo da facilitare la raccolta delle informazioni.

COMPITI

- Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica eventualmente predisposta.
- Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
- Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola.
 - Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe
- Fissare il primo incontro tra le famiglie e la referente degli stranieri.
- Avvisare il Dirigente Scolastico e le figure predisposte.

MATERIALI

- Moduli d'iscrizione.
- Modulistica varia: iscrizione, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica /attività opzionale, richiesta del trasporto, richiesta del pasto speciale, informazioni relative alle vaccinazioni, ecc.

B. LIVELLO COMUNICATIVO-RELAZIONALE

In questa fase si costituisce **un gruppo di accoglienza** rappresentativo delle diverse figure scolastiche predisposte all'inclusione e dei diversi ordini di scuola dell'Istituto.

È composta da un docente per ogni ordine di scuola (e/o per ogni plesso) e dal Dirigente Scolastico, dal personale di segreteria incaricato, da (eventuali) mediatori e/o operatori interculturali.

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione del gruppo di accoglienza, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

COMPITI

- Esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione.
- Effettuare un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno.
- Effettuare un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi.
- Fornire informazioni sull'organizzazione della scuola (organizzazione, orario, progetti, materiali occorrenti).
- Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia.
- Comunicare un nominativo cui rivolgersi in caso di bisogno.
- Proporre, sulla scorta degli elementi raccolti, la classe d'inserimento.
- Fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.
- Individuare con il team docenti percorsi di facilitazione.
- Promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati.
- Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione.

C. LIVELLO EDUCATIVO-DIDATTICO

In questa fase **il Consiglio di Classe** (della classe a cui l'alunno è stato destinato), dopo aver valutato il nuovo studente mediante una fase iniziale di osservazione:

- individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, laboratori di lingua italiana, ecc.).
- collabora nell'individuazione (sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili) di percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (per esempio, utilizzo di materiali nelle diverse lingue) attraverso la predisposizione del PdP.

Il PdP potrà prevedere:

- la temporanea esclusione dal *curriculum* di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico (Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche);
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.
- adottare strumenti compensativi e misure dispensative

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

L'inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia; del D.P.R. 394 novembre 1999; del D. Lgs. n. 76 del 2005; della Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione; delle Linee Guida ministeriali in tema di alunni stranieri.

La normativa vigente sancisce che:

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere all'inserimento scolastico e sono soggetti ad assolvere all'obbligo scolastico;
- l'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico;
- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
 - a) ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o inferiore)
 - b) competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.

D. LIVELLO SOCIALE

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo il Collegio Docenti si propone di:

- definire e attivare pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema d'accoglienza di alunni stranieri,
- facilitare l'ingresso a scuola dei bambini stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente,
- favorire un clima d'accoglienza nella scuola,
- entrare in relazione con le famiglie immigrate,
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.
- valutare tutte le risorse offerte dal territorio (ASL, Comune, Provincia, Associazionismo, ecc.) e dagli Enti coinvolti nelle attività di integrazione e promozione della diversità quale spunto per un autonomo ampliamento dell'Offerta Formativa scolastica.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA			
Fasi	Tempi	Azioni	Figure coinvolte
Iscrizione	tutto l'anno	La famiglia compilerà modulo d'iscrizione, L'assistente amministrativo, acquisita la domanda di iscrizione, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico.	Personale di segreteria, Dirigente Scolastico
Prima conoscenza	Dopo l'iscrizione	Acquisizione informazioni: - visione documentazione; - contatto con la famiglia; - contatto con lo studente.	Referente stranieri e Gruppo di accoglienza
Accoglienza	Entro una settimana	- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a livello di consiglio di classe/equipe e di plesso. - Elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari. - Inserimento dell'allievo nella classe.	Coordinatore Gruppo di accoglienza Docenti
Inclusione (Progettazione realizzazione degli interventi)	Nel corso dell'anno	L'intero C.d.C. dopo una fase di attenta osservazione procede a stilare il P.D.P. Approvazione del PDP nel C.d.C. successivo (sarà allegato alla programmazione di classe e inserito nel fascicolo personale dell'alunno). Ogni singolo docente stilerà la parte relativa alla propria disciplina, nella quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e la allegnerà al proprio piano di lavoro presentato per l'intera classe. Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto e controfirmato da tutti i componenti del C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia per la condivisione e accettazione. In tale sede sarà sottoscritto dalla famiglia.	Coordinatore Docenti curricolari Famiglia

5. VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza in uso nelle Istituzioni Scolastiche. Essa deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, osservazione sistematica.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

LA NORMATIVA

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del DPR n. 394/99: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

Indicazioni riprese e sostenute dalla C.M. n.24/06 LINEE GUIDA "... ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione" e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo

1997, n. 59, 2. “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell'alunno/a, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^a quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti

essenziali;

3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);

4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola; dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

Vi è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno in corso che lo studente frequenta.

Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PDP compilando, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell'allievo. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento. La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine.

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi

"vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento
- il numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che

costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare;

- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedia –finale);

Valutazione intermedia

- usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare;
- sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09)

Ipotesi a):

Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa:

Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato:

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Ipotesi b):

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato:

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Valutazione finale

Piano personalizzato (con differenziazione in tutte o in alcune discipline)

- Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.
- Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori positivi ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
- Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal P.D.P.

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. [*]

L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti.

[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, ling

ua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO LA NORMATIVA

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: “Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);....gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D'ESAME

Nota n. 3587 del 3/06/2014 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”

“Per altre situazioni di alunni con BES [...] la Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani

Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”.

È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte e orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’allunno;
 - facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
 - consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
 - concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell’allievo straniero.
 - nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d’Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d’esame:

- a “ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove);
- a “gradini” "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);
- a “contenuto facilitato” e conosciuto dall’allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio, nell’ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti -verbali, iconici, grafici- risponde a questa esigenza. Inoltre, questa modalità è un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo...

Nell’ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l’allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di

sufficienza e i livelli successivi.

Indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado, per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e per la prova nazionale a favore degli alunni stranieri

Dalla circolare Prot. MPI-AOOUSPBG-RU- 10090/C27f/1 dell'USP di Bergamo del 7 maggio 2009, in collaborazione con gli Sportelli Scuola Stranieri, si evincono le indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d'esame di licenza di scuola secondaria di 1° grado per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e la prova nazionale a favore degli alunni stranieri.

“Al fine di suggerire un orientamento per le prassi nelle *prove d'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado*, ad integrazione e supporto di quanto deliberato nei Collegi Docenti delle singole istituzioni scolastiche, si suggerisce:

_ di orientare le prove **d'esame scritte** verso proposte a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi;

_ di condurre il **colloquio** tenendo conto del percorso di apprendimento definito in base alle condizioni di partenza e agli obiettivi conformemente fissati secondo quanto previsto dall'art. 45 del DPR 349/1999 (“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana”) e opportunamente documentati nel “giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame...” e nella “relazione finale nella quale sono presentate le attività della classe...”

_ di far sì che il Collegio Docenti adotti tutta la procedura suggerita con apposita delibera. Alcune procedure possibili sono:

_ utilizzare prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero;

_ tener conto del tempo di presenza dello studente in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell'apprendimento dell'italiano-L2.

PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA

Si consiglia di:

_ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;

_ facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi) che orali;

_ permettere la consultazione del dizionario bilingue

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Si consiglia di:

_ prevedere nella prova privilegiando concetti algebrici ed elaborati grafici e strutturando la parte di geometria in modo graduato e facilitando la parte di comprensione del testo e delle consegne con indicazioni adeguate.

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

Considerate le competenze accertate nel momento di ingresso dello studente nella scuola italiana, relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe; valutato che la lingua studiata è spesso, per gli alunni stranieri, una lingua "terza" veicolata dalla lingua "seconda", si consiglia di:

- prevedere almeno una prova graduata, dove siano presenti alcune richieste adeguate al contenuto conosciuto dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate;
- privilegiare, la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei parametri di accettabilità della prova;
- permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua straniera studiata).

2^ lingua straniera:

Nella fase di primo inserimento è possibile che l'alunno straniero sia dispensato dal frequentare le lezioni della seconda lingua straniera, per l'esigenza di focalizzarsi sull'apprendimento dell'Italiano (per l'alunno lingua straniera), ma in una fase successiva gli dovranno essere proposti dei contenuti minimi anche per la seconda lingua straniera.

Si suggerisce di:

- estendere agli alunni stranieri la norma riguardante i ragazzi privatisti e coloro che si trasferiscono da altra scuola;
- prevedere per i ragazzi neo-arrivati in classe terza, la possibilità di sostenere l'esame in una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.

In entrambi i casi si provvederà alla nomina di un commissario d'esame aggregato abilitato.

-Gli alunni che si trasferiscono da altra scuola dove era previsto l'insegnamento di una lingua straniera comunitaria diversa da quella proposta nella nuova scuola, possono, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensati dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l'obbligo però di sottoporsi, alla fine dell'anno, nella scuola stessa, all'esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio.

-quando in una scuola sia istituito, un insegnamento facoltativo di lingua straniera corrispondente a quella di cui aveva iniziato lo studio, l'alunno è tenuto a frequentarne le lezioni, poiché la frequenza di detto insegnamento sostituisce a tutti gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola).

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. (comma 4.3.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008)

Si consiglia di:

- di concordare con lo studente alcuni argomenti e contenuti per le diverse discipline;
- fruire, quando è possibile, dell'intervento di docenti competenti nella lingua straniera conosciuta dall'alunno e/o mediatori.

PROVA NAZIONALE

Si consiglia di:

- definire peso/incidenza della prova in modo da non penalizzare lo studente con livello di competenza linguistica inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale;
- “sostenere” lo studente con azioni di “facilitazione” che riducano il senso di inadeguatezza: lettura del testo della prova da parte di un insegnante, lettura/ riformulazione delle domande in un linguaggio più semplice...

L'eventuale risultato negativo della misurazione delle prove scritte non preclude necessariamente il buon esito dell'esame, in quanto la valutazione finale terrà conto delle valutazioni sintetiche espresse sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate”.